

REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/71 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1971

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari nell'industria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione dei salari nei sei paesi della Comunità per quanto riguarda le variazioni dei salari in funzione della struttura della manodopera, e la ripartizione dei lavoratori secondo il livello della retribuzione ;

considerando inoltre che il paragrafo 6 della risoluzione della Conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961, sulla parificazione delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile, prevede che sia effettuata un'inchiesta sulla struttura dei salari ;

considerando che le inchieste sui salari effettuate in esecuzione dei regolamenti n. 10 ⁽¹⁾, n. 14 ⁽²⁾, n. 28 ⁽³⁾, n. 151 ⁽⁴⁾, n. 101/66/CEE ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1899/68 ⁽⁶⁾, sulla base di dati statistici relativi agli anni dal 1959 al 1969, hanno potuto fornire unicamente medie ricavate da dati globali, mentre non hanno potuto dare indicazioni né sulle relazioni esistenti fra i salari e le caratteristiche individuali dei lavoratori (età, sesso, qualificazione professionale, anzianità di servizio, ecc.), né sulla ripartizione dei salari attorno alla media ;

considerando che i dati statistici in questa materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri e non consentono raffronti validi ; che, di conseguenza, devono essere effettuate inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari in base a definizioni uniformi e secondo metodi uniformi ;

considerando che il miglior metodo per conoscere la situazione e l'evoluzione della struttura e della ripartizione dei salari nell'industria è quello di

procedere ad un'inchiesta comunitaria specifica, com'è stato fatto nel 1966, in esecuzione del regolamento n. 188/64/CEE ⁽⁷⁾ ;

considerando che i risultati dell'inchiesta relativa all'anno 1966 non possono essere considerati validi al di là di un certo periodo, a causa delle modificazioni che si verificano nella struttura della manodopera e nella ripartizione dei salari ; che è quindi opportuno procedere ad una nuova inchiesta sulla base di dati relativi all'anno 1972 per aggiornare i risultati dell'inchiesta precedente ;

considerando che è necessario ottenere, a mezzo di una sola e medesima inchiesta, un quadro completo della struttura e della ripartizione dei salari per l'insieme dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e dirigenti) e per l'industria nella sua totalità, ivi compresi la produzione e distribuzione dell'energia e dell'acqua, l'edilizia e il genio civile ; che è quindi necessario, data la sua vastità, procedere a questa inchiesta secondo il metodo del sondaggio, per evitare che essa rappresenti un onere troppo gravoso per le imprese e per il bilancio delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione è incaricata di procedere ad un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari dell'insieme dei lavoratori dell'industria, sulla base di informazioni statistiche relative al mese di ottobre 1972, per gli operai, ed al mese di ottobre 1972 nonché all'intero anno 1972 per gli altri lavoratori dipendenti (impiegati, intermedi, dirigenti).

Articolo 2

L'inchiesta abbraccia tutti gli stabilimenti dell'industria e dell'artigianato. Essa copre l'insieme delle attività industriali, compresi la produzione e distribuzione dell'energia e dell'acqua, l'edilizia e il genio civile. Il campo dell'inchiesta è delimitato dalle suddivisioni da 1 a 5 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE). L'unità statistica è costituita dallo stabilimento, indipendentemente dalla sua natura giuridica, avente alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori.

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.⁽²⁾ GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.⁽³⁾ GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.⁽⁴⁾ GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.⁽⁵⁾ GU n. 134 del 22. 7. 1966, pag. 2540/66.⁽⁶⁾ GU n. L 289 del 29. 11. 1968, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3634/64.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per gli stabilimenti che figurano nel campione, le informazioni necessarie per determinare la struttura e la ripartizione dei salari, secondo le modalità indicate in appresso.

Articolo 3

L'inchiesta consiste nella raccolta di dati individuali concernenti :

1. il guadagno lordo del lavoratore (operaio, impiegato, intermedio o dirigente) per il mese di ottobre 1972 o almeno per un periodo di paga completo che cada in detto mese, ivi compresi i vari premi versati regolarmente, le maggiorazioni per ore straordinarie, lavoro notturno, lavoro domenicale e lavoro continuato, nonché gli assegni familiari concessi in virtù dei contratti collettivi o a titolo benevolo ; non sarà tuttavia indicata la retribuzione lorda dei dipendenti la cui retribuzione annua ecceda un importo fissato dalla Commissione, per ciascun paese, in accordo con i servizi statistici degli Stati membri ;
2. le trattenute per contributi alla sicurezza sociale che sono a carico del lavoratore ;
3. il sesso, l'età, la qualificazione professionale, l'anzianità di servizio nell'impresa, il metodo di calcolo del salario, il sistema di retribuzione, il regime di lavoro, il pagamento delle retribuzioni in caso di assenza ;
4. il numero di ore retribuite ;
5. per ogni dipendente, operai eccettuati, lo stipendio globale versato durante l'anno 1972, comprese le maggiorazioni per ore straordinarie e l'ammontare totale dei premi e delle gratifiche ; non saranno tuttavia indicati, lo stipendio ed i premi versati ai dipendenti la cui retribuzione annua ecceda un importo fissato dalla Commissione, per ciascun

paese, in accordo con i servizi statistici degli Stati membri.

Articolo 4

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari predisposti dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione determina, in collaborazione con detti servizi statistici, le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare il piano di sondaggio. Inoltre essa fissa, alle stesse condizioni, la data di inizio e di chiusura dell'inchiesta, il termine per la risposta ai questionari e le modalità di trasmissione dei risultati dell'inchiesta alla Commissione.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini fissati, in modo veridico e completo.

Articolo 5

I dati individuali, raccolti nel quadro dell'inchiesta, sono comunicati alla Commissione in forma anonima. Questi dati possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a fini fiscali e di comunicarli a terzi.

Per la repressione delle infrazioni alle disposizioni di cui al comma precedente, si applicano le norme legislative vigenti negli Stati membri in materia di statistiche nazionali.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai fini dell'esecuzione dell'inchiesta, si applicano le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali.

Articolo 7

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'inchiesta sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MORO